



TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA

*via A. de Hippolytis, 84078 – tel 0974.713111-
email tribunale.vallo dellalucania@giustizia.it*

Ufficio del Dirigente

Prot. n. 111-1
Riscontro a nota n.

Vallo 14 GIU. 2022

OGGETTO: permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari: disciplina.

A tutti i dipendenti anche a tempo determinato
SEDE

Circolare n. 4/2022

Com'è noto, l'art. 25 del CCNL siglato il 9.5.2022 ha interamente sostituito, disapplicandolo, l'art. 32 del CCNL 12.2.2018 in tema di permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari.

Ai sensi della nuova norma "al dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito all'anno, per particolari motivi personali o familiari".

Pur ricalcando la norma sostituita, è di tutta evidenza che lo spirito e la lettera della norma pattizia vadano nel senso della indicazione, chiara e precisa, dei motivi della richiesta.

L'istituto di cui si tratta, infatti, non può essere inteso uno strumento surrettizio di estensione dei giorni di ferie (i quali non richiedono motivazione alcuna) ma uno strumento contrattuale che riconosce al lavoratore la possibilità di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione e ciò in deroga al sinallagma insito nel rapporto di lavoro contrattualizzato.

Orbene, tale deroga può giustificarsi solo a fronte dell'assolvimento di obblighi o adempimenti di natura personale familiare e sociale che il datore di lavoro reputa preminenti rispetto alla prestazione lavorativa (es. colloqui scolastici per i minori, testimonianze in un procedimento giudiziario non legato all'attività lavorativa, assolvimento di incombenze presso la p.a.), oppure a fronte di oggettiva difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro (es. gravi intemperie).

In mancanza, il generico motivo personale si traduce in una inammissibile auto assegnazione di n. 3 gg in più di assenza che, di fatto, diventano n. 3 gg in più di ferie. In conclusione, affinché il giorno di permesso (e non di ferie) possa essere concesso, è necessario precisarne la motivazione nella richiesta.

Ciò premesso, con effetto immediato, non saranno più autorizzate istanze di permesso che si limitino a ripetere la causale "per particolari motivi personali o familiari" senza le opportune indicazioni sulla natura dell'adempimento da compiere che siano idonee a giustificare il perché lo stesso deve essere svolto proprio in orario di lavoro e non al di fuori di esso.


Ovviamente, in presenza di motivazione generica e labile e non dettagliata ovvero che non permetta la dovuta valutazione e comparazione, il permesso non sarà concesso.

Al fine, pertanto, di effettuare le opportune verifiche, le SS. VV. avranno cura di inserire le istanze di permesso di cui si tratta nel TMMG corredate della giusta motivazione e farle pervenire al dirigente, in un al parere del responsabile, non meno di tre giorni prima della data di assenza.

Si manda alla segreteria amministrativa per la comunicazione agli interessati, presenti o assenti a qualunque causa e la pubblicazione sul sito internet dell'ufficio.

Vallo della Lucania 14.06.2022

Il dirigente
dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno



Il Presidente
dott. Gaetano De Luca

